



COMUNICATO UFFICIALE N.258 **Stagione Sportiva 2017/2018**

Si trasmettono, in allegato, i C.U. N. 162/AA, 163/AA e 164/AA della F.I.G.C. inerenti provvedimenti della Procura Federale.

PUBBLICATO IN ROMA IL 12 APRILE 2018

IL SEGRETARIO GENERALE
(Massimo Ciaccolini)

IL PRESIDENTE
(Cosimo Sibilia)

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 162/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 886 pf 17/18 adottato nei confronti del Sig. Rosario CAMPANA, avente ad oggetto la seguente condotta:

ROSARIO CAMPANA, Allenatore tesserato nella corrente stagione sportiva per la società A.S.D. Città di Gragnano, in violazione dell'art. 1 bis, comma 1, e dell'art. 5, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere lo stesso, a mezzo stampa, espresso pubblicamente dichiarazioni lesive della reputazione dell'arbitro della gara F.C. Francavilla-A.S.D. Città di Gragnano, disputata in data 18/02/2018 e valevole per il Campionato di Serie D della Lega Nazionale Dilettanti;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Rosario CAMPANA;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Commissario Straordinario non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 2 mesi di squalifica per il Sig. Rosario CAMPANA;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

PUBBLICATO IN ROMA IL 12 APRILE 2018

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Roberto Fabbricini

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 163/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 288 pf 17/18 adottato nei confronti del Sig. Paolo TOSI, avente ad oggetto la seguente condotta:

PAOLO TOSI, dirigente della Società F.C. Mantova S.r.l. nella stagione 2016/2017, in violazione dell'art. 1bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione agli artt. 61, commi 1 e 5, e 40, comma 3, delle N.O.I.F., per aver svolto le funzioni di Accompagnatore Ufficiale della squadra della stessa Società in occasione delle gare relative agli incontri valevoli per il campionato Giovanissimi Regionali Professionisti B: Mantova-Novara del 11/09/2016, Mantova-Lumezzane del 25/09/2016, Pro Vercelli-Mantova del 01/10/2016, Pro Patria-Mantova del 16/10/2016, Mantova-Renate del 23/10/2016, Mantova-Atalanta del 30/10/2016, Feralpi-Mantova del 01/11/2016, Milan-Mantova del 06/11/2016, Mantova-Brescia del 13/11/2016, Cremonese-Mantova del 20/11/2016, Mantova-Alessandria del 27/11/2016, Mantova-Inter del 11/12/2016, Mantova-ProVercelli del 12/02/2017, Albinoleffe-Mantova del 19/02/2017, Renate-Mantova del 05/03/2017, Atalanta-Mantova del 12/03/2017, Mantova-Milan del 19/03/2017, Brescia-Mantova del 26/03/2017, Mantova-Cremonese del 02/04/2017, Alessandria-Mantova del 09/04/2017, Mantova-Pavia del 23/04/2017 e Inter-Mantova del 30/04/2017, in cui veniva impiegato in posizione irregolare il calciatore minore di età Zanforlini Luigi, sottoscrivendo le relative distinte con attestazione di regolare tesseramento dello stesso, consegnate al Direttore della Gara, e consentendo così che il calciatore in questione partecipasse alle singole gare;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Paolo TOSI;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Commissario Straordinario non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 2 mesi di inibizione per il Sig. Paolo TOSI;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

PUBBLICATO IN ROMA IL 12 APRILE 2018

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Roberto Fabbricini

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 164/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 293 pfi 17/18 adottato nei confronti dei Sig.ri Nicola CANGIANO e Angelo PEZONE, e della società A.S.D. VIRTUS LIBURIA, avente ad oggetto la seguente condotta:

NICOLA CANGIANO, Dirigente Accompagnatore Ufficiale dell'A.S.D. Virtus Liburia, in violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione agli artt. 7 comma 1 dello Statuto Federale, 39, 43 commi 1 e 6, 61 commi 1 e 5 delle N.O.I.F., per aver egli svolto le funzioni di Accompagnatore Ufficiale della squadra della stessa Società in occasione delle gare *A.S.D. Virtus Liburia - San Nicola Calcio 2009* del 22/10/2016, campionato regionale attività mista, *A.S.D. Virtus Liburia - F.C. Hermes Casagiove* del 28/11/2016, campionato regionale attività mista, e *S. Felice a Canello - A.S.D. Virtus Liburia* del 17/10/2016, campionato regionale attività mista, in cui sono stati impiegati in posizione irregolare nella fila dell'A.S.D. Virtus Liburia, in quanto non tesserati, i calciatori Vilboa Castrese e Burgam Lorenzo sottoscrivendo la relativa distinta con attestazione di regolare tesseramento dei calciatori stessi consegnata al Direttore di Gara e consentendo così che gli stessi partecipassero alla gara senza essersi sottoposti agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e senza essersi dotati di specifica copertura assicurativa;

ANGELO PEZONE, Presidente dell'A.S.D. Virtus Liburia, all'epoca dei fatti, in violazione degli artt. 1 bis, comma 1, e 10, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione agli artt. 7, comma 1 dello Statuto Federale, 39 e 43, commi 1 e 6, delle NOIF, per aver omesso di provvedere al regolare tesseramento dei calciatori e di sottoporli agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e di dotarli di specifica copertura assicurativa, nonché per averne consentito l'utilizzo nelle gare *A.S.D. Virtus Liburia - San Nicola Calcio 2009* del 23/10/2016, campionato regionale attività mista, *A.S.D. Virtus Liburia - F.C. Hermes Casagiove* del 28/11/2016, campionato regionale attività mista, e *S. Felice a Canello - A.S.D. Virtus Liburia* del 17/10/2016, campionato regionale attività mista;

A.S.D. VIRTUS LIBURIA, per responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale appartenevano al momento della commissione dei fatti e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l'attività ai sensi dell'art. 1 bis comma 5 del Codice di Giustizia Sportiva, i soggetti avvisati;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Nicola CANGIANO e Angelo PEZONE in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società A.S.D. VIRTUS LIBURIA;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

- rilevato che il Commissario Straordinario non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 3 mesi e 10 giorni di squalifica per il sig. Nicola CANGIANO, 3 mesi e 10 giorni di squalifica per il Sig. Angelo PEZONE e di 300,00 € di ammenda e 2 punti di penalizzazione per la società A.S.D. VIRTUS LIBURIA;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 12 APRILE 2018

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Roberto Fabbricini